

PRESENTAZIONE:
SE QUESTO NON E' UN PAESE PER VECCHI,
CHE SIA ALMENO UN PAESE PER GIOVANI

“Voi siete tanto meglio armati di loro, che è impossibile possano resistervi. I figli credono che sappiate tutto [...]. Siete voi che avete i dadi in mano e che li lanciate: per i figli e per voi. Non esitate a truccarli: potete sempre impedir loro di esaminarli. [...] Ogni qual volta siete irritati e volete sfogarvi su di loro, dite che non avete a cuore che i loro più veri interessi” (S.Butler)

Questo libro ci voleva.

A livello internazionale, ma anche nazionale, articoli e persino libri sui diversi argomenti qui trattati ci sono e sono in buon numero, ma mancava un volume che organicamente contenesse tutti i temi che la pratica forense nell'età evolutiva deve affrontare.

Completezza e organicità, dunque; ma i meriti del volume non si fermano qui. Cominceremo da quelli dell'*utilità* della *fruibilità* concreta.

Il *Trattato di Scienze Psico Forensi dell'Età Evolutiva* insegna davvero a fare perizie e consulenze: dalla metodologia del colloquio, ai vari strumenti che necessitano per le indagini, al come si redige una relazione. Fare degli esempi rischia di portare a dimenticanze, ma mi si permetta di fare qualche richiamo: tutto il capitolo sulla raccolta della testimonianza e i metodi e protocolli di intervista (Capitolo 18); quello sull'ascolto del minore con i principi e i metodi dell'ascolto, comprese le raccomandazioni deontologiche agli avvocati (Capitolo 26); le proposte di formulazione dei quesiti sulla capacità a testimoniare o di quelli sull'affidamento dei figli in caso di separazione, indispensabili non solo per l'esperto ma anche per i giudici; i criteri e i metodi di valutazione per l'adottabilità (Capitolo 32); la metodologia di valutazione della funzione riflessiva nell'adulto contenuta nel Capitolo 33; il capitolo sui criteri di valutazione delle condizioni di pregiudizio e di rischio di pregiudizio nel minore (Capitolo 39); la Scheda di rilevazione delle capacità testimoniali; l'algoritmo decisionale relativo alla determinazione dei tempi di custodia in caso di separazione dei genitori; le indicazioni sulle procedure operative della valutazione forense in materia di affidamento dei figli nelle separazioni coniugali; i criteri e gli strumenti di valutazione dell'idoneità genitoriale, fra cui la *Assessment of Parental Skills – Interview* (APS-I). I dispositivi citati, in ogni caso e per anticipare la caratteristica di saggezza del volume e dei suoi Autori, sono proposti e non imposti.

Un corposo capitolo, il decimo, è dedicato alla perizia sul minore autore di reato, dove ci si diffonde sul concetto di “immaturità” che così risulta un poco meno incerto e volatile, dove se ne indicano i “marcatori”, e dove non manca un paragrafo sulla capacità di partecipare al processo, argomento relativamente negletto anche dalla psicopatologia forense che si occupa degli adulti.

Sempre fra i temi meno “ovvi” e meno praticati dalla Dottrina mi piace ricordare pure il capitolo sugli abusi sui minori disabili, con i connessi problemi particolari in tema di memoria e suggestibilità, e con il sistematico rifiuto del pregiudizio accompagnato dal richiamo allo scrupolo nell’accertamento. Anche la valutazione del danno psichico nel caso del minore non è argomento scontato, ed anzi, a fronte di una quantità di scritti riguardanti gli adulti o comunque il problema in generale, difettano quelli che si occupano della difficoltà di accertamento in un soggetto in età evolutiva, per il quale pertanto la valutazione non può consistere in una “istantanea” e deve bensì aprirsi a difficili previsioni future. Lo si può fare se si è dotati di una robusta preparazione scientifica e di rigore metodologico, di cui il Capitolo 34 fornisce le coordinate, fra l’altro citando il PDM, *Manuale Diagnostico Psicodinamico*, poco utilizzato in genere in ambito medico legale.

S’è detto che non mancano lavori scientifici sui temi affrontati nel *Trattato*, ma nella gran parte dei casi sono o in riviste di psicologia o in riviste giuridiche, il che comporta talora privilegiare un solo punto di vista. Questo libro, invece, anche nei suoi Autori riunisce entrambe le esperienze, ricorda la necessità di una “competenza contestuale”, e dunque insegna che non si può intraprendere l’attività forense con la spensierata inconsapevolezza di un cucciolo di Terranova o l’albagia di chi, in quanto esperto della psiche, ritiene di nulla dovere al sapere giuridico. E purtroppo questi atteggiamenti non sono insoliti.

Quando si agisce in uno spazio giuridico bisogna conoscerne le coordinate, e il *Trattato di Scienze Psico Forensi dell’Età Evolutiva* le fornisce, quelle italiane e quelle europee, quelle normative e quelle giurisprudenziali. Questo è particolarmente meritorio perché non è agevole orientarsi nelle successive modifiche e aggiunte legislative, fra l’altro non sempre del tutto armoniche e coerenti.

Ciò in una prospettiva di evoluzione non solo giuridica, il che non guasta in quanto ci accompagna nella riflessione. Non si tratta infatti di seguire il mero avvicinarsi di disposizioni normative, bensì di mostrare le trasformazioni nella politica anche sociale, nel quadro scientifico, nella cultura e nella filosofia che sottendono il mutamento, e di evidenziare l’attuale stato dell’arte.

Perché ci si preoccupa dei diritti del “fanciullo” e come si sono evoluti questi diritti emancipandosi dal paternalismo? Come si sono modificati i rapporti fra figli e genitori? Come si pone il bilanciamento di interessi fra loro? Perché si parla di “responsabilità genitoriale” e non più di “potestà genitoriale”? Qual è lo stato dell’arte –giuridico ma non solo- in materia di adottabilità e di idoneità

all'adozione? Qual è l'evoluzione culturale e scientifica della funzione paterna e quale l'attuale posizione in materia di necessità o meno di complementarietà di genere (con quindi l'attuale problema della "omogenitorialità")? Qual è la filosofia che sottende, oggi, l'affidamento, che sia condiviso, esclusivo, o "superesclusivo"? E' proprio vero, come ancora si ripete probabilmente per scopi inconfessati, che nel rapporto genitore-figlio è importante la qualità e non la quantità? Cosa ci dice la ricerca in materia di *sole custody vs joint custody*? Come si sono modificati i paradigmi culturali di intervento sulle famiglie?

Il cambiamento nei paradigmi non è affrontato solo relativamente alle problematiche più strettamente familiari; per esempio -l'intero Capitolo 8 è destinato al tema- come si è evoluta l'attenzione nei confronti della vittima nel tempo? In connessione a ciò, quali le nuove risposte del sistema penale alla devianza minorile, con particolare riguardo alla sospensione del processo e alla giustizia riparativa (Capitoli 15 e 16)?

E via scorrendo; la riflessione sul mutamento aiuta, perché noi tutti rischiamo di conservare sopravvivenze vestigiali dei passati atteggiamenti.

Ognuno di noi legge i libri secondo il proprio modo di sentire, le proprie esigenze, le proprie vicende di vita. Ebbene, tra le cose che hanno colpito me nel *Trattato di Scienze Psico Forensi dell'Età Evolutiva* ci sono la *saggezza* e l'*equilibrio*, che costituiscono, appunto secondo la mia personale lettura, pregi precipui.

E' saggezza che non si sposi la retorica di un passato intriso di buonismo ad oltranza, e pur nella costante attenzione per il benessere del minore, anzi proprio nel capitolo dedicato alla sua salute in ambiente detentivo, si afferma che: "Non bisogna aver timore nell'affermare che anche l'aspetto retributivo correlato alla sanzione assume un valore positivo nel definire con chiarezza quel limite etico/morale che il giovane, con il reato, ha violato" (Capitolo 17, p. xxx)

Gli esempi di tale saggezza e dell'equilibrio sono continui, a cominciare dai frequenti richiami ai confini di ruolo, proprio in un ambito in cui il pericolo è quello che gli esperti facciano i giudici, questi ultimi si travestano da terapeuti, e gli assistenti sociali decidano di decidere.

Per esempio: "l'indagine psicologica -che per sua natura riguarda i *vissuti* e non i fatti [...] Un operatore sociosanitario non si farà distrarre dalla prospettiva di scoprire un reato: egli infatti ha il dovere di denunciare la *notitia criminis* in cui si imbatte, non di cercare le tracce psichiche di un delitto" (Capitolo 3, p. XXX); o, dalla Carta di Noto: "La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all'Autorità Giudiziaria" (Capitolo 25, p. xxx).

A proposito, il *Trattato* sarà letto anche da giudici, avvocati, assistenti sociali, operatori i più vari, compresi i sempre dimenticati appartenenti alla polizia penitenziaria qui invece considerati (Capitolo 17)? Speriamo; per gli assistenti sociali ci sono parti di estrema utilità; il Capitolo 32, per esempio, in particolare

nella parte in cui spiega il percorso adottivo della coppia; il Capitolo 31, che riporta la metodologia di accertamento e gli strumenti per la valutazione sociale delle cure parentali e dove fra l'altro si fa cenno su come "facilitare l'espressione dei pensieri in genitori provenienti da altre culture e lingue" (p. xxxx), tema su cui si tornerà.

Molti i destinatari potenziali, dunque, ed è allora fondamentale il richiamo a non confondere i ruoli, e fra questi il ruolo di terapeuta con quello di perito o consulente.

Chi fa il mestiere di psichiatra o di psicologo si è formato su testi che insegnano che lo scopo che ci si propone è la saturazione del bisogno del paziente, che il motivo per il quale la persona gli rivela cose spesso molto delicate è quello che si aspetta aiuto quasi incondizionato, che vige la "alleanza terapeutica" costi quel che costi; in ambito forense le cose possono essere differenti. Sarà bene tenerlo presente, non solo per non mancare nei confronti di una committenza che può essere il giudice o nei confronti di quello che è un mandato sociale, ma anche -e forse soprattutto- per non "truffare" chi ci sta di fronte, creandogli aspettative che non saremo in grado di soddisfare, estorcendogli particolari del suo agire e del suo sentire che non occorre ai nostri fini conoscere: "Nella prospettiva del periziando non bisogna dimenticare di considerare i pericoli connessi con una percezione distorta che egli può avere del ruolo dell'esperto; il solo fatto di essere di fronte ad un clinico potrebbe, ad esempio, indurre la persona esaminata a credere di poter beneficiare di quelle prerogative che piuttosto attengono alla relazione terapeuta-paziente" (Capitolo 4, p. xxx). Più in generale: "La differenza, quindi, tra ambito clinico e forense risiede essenzialmente nel fatto che il professionista forense non risponde solo al paziente (non a caso non si chiama così ma, piuttosto, periziando) e nemmeno alla comunità scientifica e professionale di riferimento ma, oltre a questi, egli si trova a rispondere al Giudice e, in senso lato, alla società civile" (Capitolo 5, p. xxx).

Il nostro è spesso un "paziente involontario" (Capitolo 9, p. xxx), e inoltre l'attività forense non è un'attività terapeutica bensì un'attività di valutazione, quindi è un'attività che ha etica e deontologia particolari perché particolari sono i suoi scopi, richiede competenze specifiche, pone l'operatore in un ruolo diverso da quello del terapeuta.

L'attività forense si svolge su mandato giudiziario, e ciò comporta fra l'altro che il segreto professionale non abbia gli stessi confini che ha in ambito clinico.

Opportuno anche l'aver segnalato la differenza con l'attività forense messa in campo quando si è chiamati a valutare la capacità di intendere o di volere di chi ha commesso un reato, in quanto in questo caso solitamente il "fatto" è accertato, mentre, sempre per esempio, in tema di idoneità del minore a rendere testimonianza il fatto è da accertare, e ciò comporta ancora maggiore prudenza e impone la matura capacità di affrontare l'incertezza.

Peraltro, come in qualsiasi attività clinica, vale il principio *primum non nocere* (“Pur non avendo finalità terapeutiche il consulente, sia esso il CTU ovvero il CTP, ha l’obiettivo di salvaguardare il benessere psicofisico del minore”, Capitolo 37, p. xxx), il che significa anche evitare le vittimizzazioni secondarie e i “danni iatrogeni”, i quali possono prodursi –si ricorda nel volume a proposito delle azioni in casi di sospetto abuso o maltrattamento- in interventi troppo zelanti, in ripetute interviste, in indebiti allontanamenti del minore dalla famiglia che gli producono dolore e sentimenti di colpa.

Siccome poi non si deve dimenticare che l’ambito giuridico prevede anche i diritti degli accusati, andranno tenute presenti le garanzie processuali, prima fra le quali il diritto al contraddittorio, magari ricordando che essere accusati di un reato grave o infamante, come potrebbe essere l’abuso sessuale a un bambino, non significa essere “più colpevoli” che se si è accusati di un reato di poco conto.

Inoltre, e siamo alla deontologia ma anche alla quotidiana prassi, l’essere “di parte” non vuol dire affrontarsi l’un contro l’altro armati o magari fare insulto al vero. Il bilanciamento fra i diversi mandati non è però sempre facile: “Anche i consulenti di parte mantengono la propria autonomia avuto riguardo all’interesse del minore, rispetto a quello del proprio cliente. [...] Il consulente di parte si adopera per aiutare il cliente (e l’avvocato) a meglio comprendere da un punto di vista psicologico i dati emersi durante la consulenza; inoltre, nel rapporto con il proprio cliente, cerca di aiutarlo ad uscire dalla spirale del conflitto per favorire un livello più evoluto di collaborazione e di comunicazione tra le parti in causa” (p. xxx); “In nessun caso, però, il consulente di parte, così come l’avvocato, possono prendere le distanze dal cliente fino al punto di muoversi nel giudizio in modo autonomo” (Capitolo 4, p. xxxx).

Etica e deontologia particolari, dunque, che bisogna conoscere e rispettare, anche per non incappare nei rigori dei codici deontologici o addirittura in quelli del codice penale. Bene si fa nel *Trattato* a richiamare gli articoli che si occupano della responsabilità disciplinare e penale di periti e consulenti, a citare il Codice Deontologico degli Psicologi Forensi, a ricordare che il 50% delle segnalazioni agli ordini territoriali degli psicologi riguarda attività compiute in perizie o consulenze, a rammentare l’incompatibilità dei ruoli dello psicoterapeuta e del consulente o perito.

Sempre in tema di saggezza, non saranno mai abbastanza i richiami a evitare automatismi faciloni fra i disturbi che eventualmente i minori manifestino e i comportamenti dei genitori, soprattutto in tema di abusi sessuali. Quante vittime hanno fatto le convinzioni, lungamente coltivate, che i bambini con comportamenti sessualizzati fossero sempre stati abusati e che ci fossero segni specifici di abuso? Non è il caso di alzare le spalle con sufficienza pensando “oramai si sa”, intanto perché non è detto che questo sia patrimonio di conoscenza così condiviso, e poi perché qualche pregiudizio in tal senso forse ancora si annida in un angolino della nostra mente e di quella dei giudici, e

magari agisce ancora più subdolamente in quanto poco o per nulla consapevole: “E’ stata confermata e ribadita l’inconsistenza scientifica e l’illusorietà di questo costrutto [gli indicatori di abuso] da tutte le linee guida nazionali e internazionali; nonostante questo, il costrutto continua a sopravvivere nei quesiti posti all’esperto e spesso addirittura nelle sentenze dei giudici, autoalimentandosi a dispetto delle evidenze che ne sconsigliano apertamente l’utilizzazione in ambito sia clinico, sia giudiziario” (Capitolo 25, p. xxx).

Ripetiamo come un mantra che: “La c.d. ‘psico-diagnosi di abuso’ configura un bisticcio concettuale derivante da una confusione del ruolo professionale di operatore socio sanitario con quello di inquirente” (Capitolo 3, p. xxx).

A proposito di abusi sessuali è importante, e ancora una volta non approfondito dalla ricerca scientifica, il tema delle denunce di abuso sessuale collettivo a cui è dedicato il Capitolo 22.

Peraltro, di nuovo con saggezza e con l’offerta di utili indicazioni: “non vogliamo certo sostenere che gli abusi non abbiano effetti, non lascino tracce, segni o sintomi. [...] Solamente siamo convinti che tali tracce abbiano un minimo valore patognomonico” (Capitolo 25, p. xxx); Non “si può restare intrappolati nell’irrisolvibile” e bisogna pur trovare una via “Lontano da ogni possibile crociata ideologica così come da ogni forma di scetticismo patologico” (Capitolo 20, pp. Xxx e xxx).

Il rigetto delle facili/fallaci scorciatoie della unicità, del riduzionismo, della causalità lineare non vale solo per l’abuso sessuale, ed è anzi una delle cifre del *Trattato* e lo si trova per esempio nella critica alle opzioni di determinismo genetico (Capitolo 9) , nell’affermare che “Sarebbe un errore logico ridurre ogni comportamento ad una espressione cerebrale” (Capitolo 11, p. xxx), nel ripetuto richiamo all’interazione gene-ambiente e alla multifattorialità eziologica, ma serve poi per non confondere la conflittualità genitoriale con l’incapacità genitoriale (Capitolo 26) e più in generale quando si considerano tutti i fattori pregiudizievoli al minore (Capitolo 39), anche perché fra i tanti elementi da vagliare ci sono quelli protettivi e c’è pure la resilienza.

Senza negare che “eventi e situazioni sfavorevoli nel corso dell’infanzia [...], in particolare abusi e traumi di natura emozionale, possono dare luogo a veri e propri *pathways* di sviluppo traumatico” (Capitolo 37, p. xxx), una volta tanto la “legge di Murphy”, secondo cui se qualcosa può andar male lo farà, sembra prendersi una pausa: non tutti i minori negletti, abusati, cresciuti in famiglie divise, con genitori anche pesantemente inadeguati ne usciranno necessariamente malconci, e i fattori che possono fare la differenza nel *Trattato* sono evidenziati, ancora una volta come indicazioni, come protesi alla valutazione, non come camicie di forza che la imprigionino.

Un altro tema su cui molto si è esercitata nel tempo la faziosità è quello della “alienazione parentale”, a cui il *Trattato* dedica un intero ed equilibrato Capitolo, il 30, e lo affronta anche sulla scorta delle numerose ricerche –come in altre parti è pregevole pure il corredo bibliografico- fra l’altro avvertendo: “L’esperto

incaricato della valutazione, oltre a possedere una solida formazione clinica, deve conoscere le diverse posizioni teoriche sul tema [...]. Inoltre, deve porsi il problema di determinare quali siano le relazioni del bambino con ciascun genitore, ed in particolare quale sia il pattern di attaccamento, cercando di distinguere tra una preferenza normale e una indotta, tra una maggiore affinità e sintonia per uno dei due genitori e una vicinanza irrazionale e associata a deboli giustificazioni determinata dall'azione alienante. Infatti, si possono anche incontrare bambini che rifiutano uno dei loro genitori senza una causa apparente, o almeno senza poter esplicitare il loro rifiuto, limitandosi ad esprimere dei sentimenti negativi, spesso di animosità" (Capitolo 30, p. xxx).

E surtout pas trop de zèle: purtroppo essere certi di stare nel giusto ha sempre portato al fanatismo, alle inquisizioni neppure troppo sante, a immolare vittime.

Gli argomenti a cui s'è or ora fatto cenno richiamano anche un altro punto su cui mi preme insistere che è quello della necessità di rigore scientifico che, nel campo che qui ci occupa, riguarda "discipline caratterizzate da una certa vivacità epistemologica e rispetto alle quali il tema della demarcazione tra scienza e non scienza o pseudo scienza è spesso problematico" (Capitolo 4, p. xxx). Anche se non volessimo riferirci ai criteri Daubert, che comunque sono stati recepiti dalla nostra giurisprudenza, certo è che non è più tempo per intuizioni, magari geniali ma solitarie, e quanto si dice deve essere condiviso dalla comunità scientifica.

Il rigore deve poi essere anche metodologico, e l'incontro fra clinica e diritto comporta l'adozione di un *metodo* peculiare che è poi spesso quello medico legale, come gli Autori sottolineano in più occasioni, in particolare in tema di valutazione del danno (Capitolo 34). Questo non per sottomesso ossequio alla medicina legale, bensì perché è il sapere medico legale che ha elaborato nel tempo i criteri di rigore valutativo e dimostrativo, quindi occorre conoscerli e servirsene. Così si evitano certe valutazioni indimostrabili, infalsificabili, quantitativamente spannometriche, che -insomma- non incontrano le esigenze di certezza del diritto e talora neppure del buon senso.

In realtà i contenuti del *Trattato* vanno ben al di là del titolo proprio per l'ampiezza delle competenze scientifiche contenute. Vi sono dei veri e propri, ancorché ovviamente meno estesi, "trattati nel Trattato", come per esempio il Capitolo 9 a proposito della devianza e dell'antisocialità dei soggetti in età evolutiva, in cui troviamo dimensioni del fenomeno, fattori di rischio, modelli trattamentali, criminogenesi e criminodinamiche; il Capitolo 19 sulla memoria del testimone che ha l'apertura di un compendio degli studi sulla memoria; il Capitolo 33 sull'attaccamento; il 12 sui *juvenile sexual offenders*, che fra l'altro riserva attenzione anche alle ragazze abusanti e richiama i cambiamenti fenomenologici connessi all'impatto dei media e delle nuove tecnologie; il 13 sulla pedofilia.

Quanto fino ad ora accennato già fa capire l'importanza del volume (anche) per i criminologi, per i quali si rimanda pure al Capitolo 14 sui protocolli e sugli strumenti di valutazione del rischio di recidiva.

Infine, più volte nel *Trattato* si fa riferimento agli stranieri: a proposito delle misure detentive per i minori si avverte della “percentuale di detenuti stranieri, provenienti principalmente dai territori del nord-Africa, Romania, Paesi della ex-Jugoslavia [...] è importante il numero (in rapporto alla popolazione detenuta) di minorenni con disturbo psichiatrico ... il problema si presenta frequentemente per i ragazzi stranieri di provenienza dall'area del Magreb, per i quali ai fattori di rischio ordinari si aggiunge la condizione di immigrato irregolare” (Capitolo 17, pp. xxx e xxx). Per valutare la funzione di *parenting*, si raccomanda la raccolta di eventi traumatici nella storia di vita del genitore di differente provenienza e che sia stato esposto a violenze, guerre, perdite, soprusi (Capitolo 31); e si parla degli stranieri pure a proposito delle “famiglie fragili” (Capitolo 38). E' evidente, infatti, che la oramai consistente presenza di immigrati nel nostro territorio significa che sempre più numerosi saranno i soggetti nati altrove che vengono ad osservazione, e che potrebbero avere differenti valori culturali, magari in materia di quel che è da considerarsi reato – sono i cosiddetti “reati culturalmente motivati”-, o su quali sono le norme da seguirsi in materia di rapporti familiari e di sessualità. Anzi, questi sono proprio gli ambiti in cui può con maggiore facilità nascere un “attrito culturale”.

Un esempio su cui occorrerebbe riflettere è quello dei test. Giusta l'affermazione secondo cui “La scelta dello strumento e l'interpretazione dei dati dovrebbe sempre essere guidata dall'applicabilità dello strumento alla popolazione a cui appartiene l'esaminando” (Capitolo 6, p. xxx), e appunto i test sono standardizzati e validati su un gruppo rappresentativo della popolazione, ma della popolazione in cui vengono elaborati, cioè europea o nordamericana. L'adeguatezza dei test più utilizzati –WAIS, Rorschach, TAT, MMPI, etc.- per i soggetti provenienti da culture diverse è stata criticata da molti autori; una ricerca effettuata in Italia su numerose perizie (su adulti) ha evidenziato che l'applicazione dei test a stranieri può sortire esiti profondamente ingiusti, addirittura tragicomici.

Per gli stranieri bisognerà usare cautele anche in tema di valutazione della menzogna. A parte le diverse edizioni delle “macchine della verità”, alcune anche recenti e sofisticate ma non per questo eticamente e scientificamente convincenti, giustamente si afferma che “il comportamento non verbale ha un ruolo molto importante nella valutazione della menzogna” (Capitolo 24, p. xxx), ma la comunicazione non verbale è soggetta a modellamenti culturali; anzi, più in generale, il “come” vengono espressi sentimenti, emozioni, stati d'animo è un fatto di cultura.

In sintesi, il *Trattato di Scienze Psico Forensi dell'Età Evolutiva* si vede che è scritto da persone che sanno quello che dicono per esperienza diretta e meditata, e ci mette in grado di esercitare il mestiere, ci insegna proprio come farlo, in veste di esperti, di giudici, di operatori i più diversi, e ci insegna a tollerare e fronteggiare la complessità, ci fornisce conoscenze di ampio respiro.

Isabella Merzagora

Professore Ordinario di Criminologia, Università degli studi di Milano
Presidente della Società Italiana di Criminologia